



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente, Relatore
Ref. Anna PETA	Componente

nella Camera di consiglio del 14 aprile 2022;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, il quale prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti nonché l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che il citato comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di POGGIBONSI (SI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

VISTE le Osservazioni del Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria condotta sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 30 marzo 2022 (prot. n. 3784 in pari data) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire

eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 7 aprile 2022;

VISTE le deduzioni trasmesse dall'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I., con nota del 6 aprile 2022 (ricevuta dalla Sezione in data 7 aprile 2022, prot. 4002);

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, con gli opportuni adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la riforma dei principi contabili introdotta dal d. lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, ritiene meritevoli di segnalazione non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

CONSIDERATO che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono. Tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e alla spesa per il personale; la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il proprio controllo sulle irregolarità ritenute, tra i vari possibili fenomeni, maggiormente indicative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica; tuttavia, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

CONSIDERATO che, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame della Sezione si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione: aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

UDITO il relatore, ref. Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di POGGIBONSI (SI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, il magistrato istruttore - tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria - ha ricostruito il quadro finanziario dell'ente evidenziando le seguenti irregolarità.

Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione al 31.12.2017 è stato definito dall'ente con delibera consiliare n. 16 del 23 aprile 2018 che ha evidenziato un avanzo di amministrazione formale di 7.307.676,65 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 2.697.422,11 euro.

Con riferimento agli aspetti esaminati, come indicati in premessa, sono emerse irregolarità nella gestione della cassa vincolata, poiché l'ente non ha effettuato la corretta e integrale contabilizzazione in bilancio delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione.

1. Gestione cassa vincolata

A fronte di una cassa finale determinata in euro 4.354.507,75 sono state riscontrate giacenze di cassa vincolata, alla data del 31/12/2017, di importo pari a 1.124.452,80 euro. Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2017, è emerso, tuttavia, che l'ente non ha effettuato la corretta e integrale contabilizzazione in bilancio delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

In particolare, è emerso che l'ente ha costituito e movimentato la cassa vincolata, nell'esercizio 2017, solo con riferimento alle entrate da trasferimenti (correnti e in conto capitale) e alle entrate per conto terzi (depositi cauzionali), mentre, non ha opportunamente considerato, a tal fine, le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, che risultano incassate, in conto competenza, per un importo di 515.765,50 euro e, in conto residui, per un importo di 128.846,55 euro (dato indicato dall'organo di revisione nella relazione sul rendiconto 2017), e che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 o dal comma 12-ter dell'art. 142. L'omissione della rilevazione contabile della quota vincolata non ha, pertanto, movimentato la cassa vincolata e tali risorse non sono state, quindi, accantonate per il successivo pagamento delle spese a cui erano destinate.

Rendiconto 2018

Il risultato di amministrazione al 31.12.2018 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 15 del 30 aprile 2019 che ha evidenziato un avanzo di amministrazione formale di 7.833.020,14 euro e, detratte le quote accantonate (4.677.271,94 euro), vincolate (1.548.967,52 euro), e destinate ad investimenti (7.855,00 euro), un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 1.598.925,68 euro.

In esito al controllo istruttorio, tuttavia, è emerso che l'ente non ha correttamente determinato la composizione interna del risultato di amministrazione (quota vincolata e destinata ad investimenti) e, come per l'esercizio 2017, non ha effettuato la corretta e integrale contabilizzazione in bilancio delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione.

In considerazione dell'errata quantificazione delle poste vincolate e di quelle destinate ad investimenti l'avanzo effettivo (quota disponibile) va ridefinita, secondo la ricostruzione della Sezione in **1.447.063,22 euro**, con un peggioramento di **151.862,46 euro** rispetto all'importo accertato dall'ente, pari a 1.598.925,68 euro, come evidenziato nella seguente tabella.

Tab. 1 - Composizione risultato di amministrazione esercizio 2018

Risultato di amministrazione	31 dicembre 2018		
	Ente CC 15/2019	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	7.833.020,14	7.833.020,14	-
PARTE ACCANTONATA	4.677.271,94	4.677.271,94	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2018	4.404.217,42	4.404.217,42	-
Altri accantonamenti:	228.878,28	228.878,28	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	215.000,00	215.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	13.878,28	13.878,28	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri:	44.176,24	44.176,24	-
Fondo rinnovo CCNL	44.176,24	44.176,24	-
PARTE VINCOLATA	1.548.967,52	1.548.967,52	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	149.191,72	111.688,72	- 37.503,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	37.503,00	37.503,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.399.775,80	1.399.775,80	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	7.855,00	159.717,46	151.862,46
PARTE DISPONIBILE	1.598.925,68	1.447.063,22	- 151.862,46

1. Errata determinazione della composizione interna del risultato di amministrazione

In sede istruttoria è emerso che l'ente non ha determinato correttamente la composizione interna del risultato di amministrazione 2018 (quota vincolata e quota destinata ad investimenti).

L'istruttoria ha evidenziato, innanzitutto, che l'ente ha erroneamente allocato l'entrata di 37.503,00, euro derivante da contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche - accertato nell'esercizio e non impegnato - nella voce "vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili" della quota vincolata del risultato di amministrazione anziché in quella relativa ai "vincoli derivanti da trasferimenti". Quest'ultima, pertanto, deve essere aumentata - secondo il Collegio- dello stesso importo (37.503,00 euro), mentre la quota relativa alla voce "vincoli derivanti da vincolata derivante da leggi e principi contabili" deve essere rideterminata in 111.688,72 euro.

Per quanto riguarda, invece, la parte destinata agli investimenti, è stata riscontrata la mancata confluenza - al relativo interno- dell'importo di 151.862,46 euro relativo ad entrate della gestione competenza 2018 non impegnate nel corso dell'esercizio.

Pertanto, per quanto sopra esposto, la quota destinata ad investimenti deve essere rideterminata in aumento (per pari importo) determinando, ad avviso della Sezione, un peggioramento del risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) che viene quantificato correttamente in **1.447.063,22 euro**, riducendosi di **151.862,46 euro** rispetto all'importo di 1.598.925,68 euro accertato dall'ente.

2. Gestione cassa vincolata

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall'ente in 4.585.036,65 euro con una definizione della cassa vincolata di 928.240,79 euro.

Come per l'esercizio 2017, l'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2018, ha evidenziato che l'ente non ha effettuato la corretta e integrale contabilizzazione in bilancio delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

In particolare, è emerso che l'ente ha costituito e movimentato la cassa vincolata, nell'esercizio 2018, solo con riferimento alle entrate da trasferimenti (correnti e in conto capitale) e alle entrate per conto terzi (depositi cauzionali), mentre, non ha opportunamente considerato, a tal fine, le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, che risultano incassate, in conto competenza, per un importo di 355.150,05 euro e, in conto residui, per un importo di 129.154,38 euro (dato indicato dall'organo di revisione nella relazione sul rendiconto 2018), e che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 o dal comma 12-ter dell'art. 142.

L'omissione della rilevazione contabile della quota vincolata non ha, pertanto, movimentato la cassa vincolata e tali risorse non sono state, quindi, accantonate per il successivo pagamento delle spese a cui erano destinate.

Rendiconto 2019

Il risultato di amministrazione al 31.12.2019, definito dall'ente con la delibera consiliare n. 19 del 19 aprile 2020, ha evidenziato un avanzo di amministrazione formale di 7.587.698,47 euro e detratte le quote accantonate (6.525.681,53 euro), vincolate (528.771,79 euro), e destinate ad investimenti (235.466,71 euro), un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 297.778,44 euro.

In esito al controllo istruttorio, tuttavia, è emerso che l'ente ha non correttamente quantificato la quota vincolata del risultato di amministrazione e, pertanto, in considerazione di tale irregolarità effettiva (quota disponibile) va ridefinito, secondo la ricostruzione della Sezione, in **285.563,40 euro** con un peggioramento di **12.215,04 euro** rispetto all'importo accertato dall'ente di 297.778,44 euro, come evidenziato nella seguente tabella.

Tab. 1 - Composizione risultato di amministrazione esercizio 2019

Risultato di amministrazione	31/12/2019		
	Ente CC 19/2020	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	7.587.698,47	7.587.698,47	
PARTE ACCANTONATA	6.525.681,53	6.525.681,53	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2019	6.006.771,98	6.006.771,98	-
Altri accantonamenti:	217.388,52	217.388,52	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	215.000,00	215.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	2.388,52	2.388,52	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri:	301.521,03	301.521,03	-
Fondo garanzie fidejussorie	216.893,99	216.893,99	-
Fondo rinnovo CCNL	84.627,04	84.627,04	-
PARTE VINCOLATA	528.771,79	540.986,83	12.215,04
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	242.334,24	254.549,28	12.215,04
Vincoli derivanti da trasferimenti	41.340,70	41.340,70	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	245.096,85	245.096,85	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	235.466,71	235.466,71	-
PARTE DISPONIBILE	297.778,44	285.563,40	- 12.215,04

In aggiunta al profilo di irregolarità relativo alla quota vincolata, che ha determinato la quantificazione non corretta del risultato di amministrazione e la relativa sovrastima, è stato accertato che l'ente non ha effettuato la corretta e integrale contabilizzazione in bilancio delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione come, invece, previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

1. Errata determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione

L'istruttoria sul rendiconto 2019 ha evidenziato irregolarità nella quantificazione della quota vincolata del risultato di amministrazione (vincoli derivanti da leggi e principi contabili) poiché non risultano allocate - all'interno della stessa - risorse derivanti da avanzo della gestione di competenza, per l'importo di 12.215,04 euro. Per effetto di tale irregolarità contabile la parte disponibile del risultato di amministrazione 2019 deve

essere rideterminata, ad avviso della Sezione, in 285.563,40 euro, con un peggioramento di 12.215,04 euro rispetto all'importo di 297.778,44 euro accertato dall'ente.

2. Gestione cassa vincolata

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall'ente in 3.540.328,97 euro con una definizione della cassa vincolata di 436.927,38 euro.

Come per l'esercizio 2017 e 2018, l'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2019, ha evidenziato che l'ente non ha effettuato la corretta e integrale contabilizzazione in bilancio delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

In particolare, è emerso che l'ente ha costituito e movimentato la cassa vincolata, nell'esercizio 2019, solo con riferimento alle entrate da trasferimenti (correnti e in conto capitale) e alle entrate per conto terzi (depositi cauzionali), mentre, non ha opportunamente considerato, a tal fine, le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, che risultano incassate, in conto competenza, per un importo di 302.458,41 euro e, in conto residui, per un importo di 103.146,87 euro (dato indicato dall'organo di revisione nella relazione sul rendiconto 2019), e che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 o dal comma 12-ter dell'art. 142.

L'omissione della rilevazione contabile della quota vincolata non ha movimentato la cassa vincolata e le risorse sopra indicate non sono state, quindi, accantonate per il successivo pagamento delle spese a cui erano destinate.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

Le osservazioni emerse dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, vengono sintetizzate di seguito.

In particolare, sul rendiconto 2018 è stata rilevata la determinazione non corretta della quota vincolata e della quota destinata del risultato di amministrazione. Quest'ultima irregolarità è venuta meno in sede di rendiconto 2019 dove, invece, permane ancora la prima (errata determinazione della quota vincolata).

Oltre a ciò, nel triennio considerato, è stato rilevato che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la contabilizzazione integrale dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, con particolare riferimento ai proventi da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 o dal comma 12-ter dell'art. 142.

L'errata contabilizzazione della parte vincolata e della parte destinata del risultato di amministrazione non ha comportato pregiudizi, negli esercizi 2018 e 2019, per gli equilibri di bilancio in considerazione dell'entità dell'avanzo effettivo complessivamente conseguito al termine degli stessi. L'irregolarità riscontrata deve essere, tuttavia, rimossa poiché non consente la puntuale verifica circa l'origine delle risorse e la finalità vincolata e destinata ad investimenti delle stesse nonché sul loro corretto utilizzo.

I fenomeni sopra descritti, inoltre, comportano una sovrastima della quota disponibile e una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e preservare la sana gestione finanziaria dell'ente.

In relazione alla criticità relativa alla gestione irregolare della cassa vincolata sopra indicata il Collegio osserva, inoltre, che l'assenza della puntuale movimentazione richiesta dai principi contabili non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione prevista dal Cds e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 Tuel. L'assenza di tale quantificazione non consente neanche la valutazione del rispetto dell'art. 222 del Tuel nel corso dell'esercizio.

L'irregolarità sopra rilevata comporta, inoltre, la non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 226 Tuel.

Si consideri, più in generale, che la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa, rispetto alle componenti libera e vincolata, potrebbe anche ostacolare l'emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio in relazione ad enti che ricorrono al costante o ripetuto utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti; sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

Nel caso di specie, l'irregolarità rilevata in relazione alla non corretta gestione della cassa vincolata da parte del comune di Poggibonsi non è associata ad una condizione di squilibrio del bilancio (stante la presenza di un saldo positivo della parte disponibile del risultato di amministrazione 2019), né ad una condizione di squilibrio di cassa (aspetto confermato anche dalla consistenza dell'importo dei proventi da sanzioni Cds incassati, in conto competenza e in conto residui, e dal confronto degli stessi con la consistenza complessiva della cassa di fine anno, ampiamente capiente rispetto ai primi) ma comporta, comunque, una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo che deve perciò essere corretta, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e di preservare la regolare e sana gestione finanziaria.

La Sezione ritiene necessaria, pertanto, la segnalazione di tali irregolarità e la conseguente richiesta di interventi di correzione.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- in relazione all'errata determinazione del risultato di amministrazione 2018 e 2019 e alla non corretta e integrale contabilizzazione in bilancio delle movimentazioni dei flussi di cassa ritiene necessario che l'ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei relativi esercizi - come indicato in parte motiva - e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei bilanci e dei rendiconti degli esercizi successivi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare. I provvedimenti appena richiamati potranno essere adottati con tempi definiti dall'ente ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione e dovranno essere trasmessi alla Sezione. La loro eventuale mancata adozione verrà

valutata dalla Sezione nel prossimo ciclo di controllo che terrà conto, comunque, delle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2022.

Il relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 10 maggio 2022

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)